

REGOLAMENTO N. 40

Regolamento per la concessione in uso temporaneo di locali scolastici provinciali per attività e manifestazioni extrascolastiche

INDICE SOMMARIO

Art. 1 Finalità

Art. 2 Criteri generali

Art. 3 Classificazione delle attività

Art. 4 Canoni di concessione

Art. 5 Oneri di pulizia e custodia - Responsabilità del concessionario

Art. 6 Presentazione della domanda

Art. 7 Rilascio della concessione

Art. 8 Condizioni generali e varie

ALLEGATO A) Tariffario dei canoni di concessione d'uso degli spazi scolastici provinciali per attività e manifestazioni extrascolastiche

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento definisce finalità, ambito d'applicazione e modalità per le quali, e secondo le quali, la Provincia di Ravenna concede in uso temporaneo locali scolastici di sua proprietà, o comunque nella sua disponibilità, per attività e manifestazioni extrascolastiche.

2. Sono espressamente fatte salve le diverse competenze in ordine alla concessione in uso di cui sopra e pertanto la concessione da parte della Provincia di Ravenna non esonera il richiedente dall'obbligo di richiedere direttamente, ed acquisire, ogni altra autorizzazione prescritta.

3. Ferma restando la piena autonomia degli Istituti Scolastici ad assentire le concessioni richieste sulla base delle proprie esigenze didattico-organizzative, il presente Regolamento è impegnativo per tutte le scuole provinciali per quanto riguarda finalità, natura del richiedente, scopo della richiesta e modalità di concessione.

4. Il presente Regolamento non è applicabile alla concessione in uso delle strutture ed attrezzature sportive scolastiche che sono assoggettate ad apposita disciplina. Analogamente esso non si applica all'uso delle strutture ed attrezzature di una scuola da parte di altre scuole, o di organismi scolastici, per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico che, sempre che non pregiudichi le normali attività dell'Istituto ospitante, può venire direttamente concesso dagli organi di gestione di quest'ultimo.

Art. 2 Criteri generali

1. L'utilizzazione degli spazi scolastici a norma della legge 4 agosto 1977, n. 517 e delle deliberazioni dettate dal Distretto Scolastico Provinciale con nota n. 9220 del 22.06.1978, nonché ai sensi dell'art. 96, comma 4, del D. lgs. n. 297/94 potrà essere concessa per "attività che realizzano la

funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile", come previsto dalla direttiva del M.P.I. del 03.04.1996.

2. Al riguardo si definiscono espressamente come compatibili le attività attinenti alla istruzione artigiana e professionale nonché quelle svolte da associazioni od enti che hanno fini istituzionali di formazione culturale e sociale.

3. Gli spazi scolastici possono anche venire concessi ad enti, associazioni ed organismi di carattere pubblico o privato per lo svolgimento di attività concorsuali o similari. Essi non possono viceversa essere concessi a privati per lo svolgimento di attività che perseguano fini di lucro nè per lo svolgimento di manifestazioni direttamente organizzate da partiti od associazioni politiche, potranno viceversa essere assentite le assemblee sindacali del comparto scuola e quelle interne del personale della Provincia.

4. Nell'ambito delle attività ammesse, l'uso dovrà essere coerente con la destinazione e le caratteristiche edilizie dei locali e dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio provinciale nonché in conformità ad ogni disposizione di legge. Al riguardo si precisa che negli edifici scolastici provinciali non potranno essere svolte attività configurabili come "manifestazioni pubbliche".

Art. 3

Classificazione delle attività

1. Ai fini della determinazione delle modalità di concessione e del relativo canone le utilizzazioni di cui ai precedenti articoli vengono così suddivise:

- a) attività o manifestazioni di carattere saltuario, con svolgimento circoscritto all'arco giornaliero;
- b) attività o manifestazioni che - pur conservando il carattere della temporaneità dell'uso - presuppongono una utilizzazione protratta nel tempo degli spazi scolastici secondo periodi di medio - lunga durata e sulla base di un prefissato calendario.

2. Ai fini della determinazione del contributo di concessione le attività di cui alle lettere a) e b) sono così ulteriormente classificate:

- 1) attività a durata antimeridiana o pomeridiana o serale (la durata di ciascuno tipo di attività è convenzionalmente fissata in 4 ore)
- 2) attività a durata giornaliera (8 ore)
- 3) attività a durata giornaliera e serale (12 ore).
- 4) attività svolte nei periodi 1/1 -15/4 o 15/10 – 31/12 e, comunque nel periodo di funzionamento di riscaldamento dell'edificio nel quale sono ospitate
- 5) attività svolte nel rimanente periodo

Art. 4

Canoni di concessione

1. Il canone per la concessione in uso degli spazi scolastici è determinato sulla base del tariffario allegato (Allegato A).

2. I canoni stabiliti compensano forfettariamente ogni spesa gestionale ed amministrativa a carico della Provincia di Ravenna (riscaldamento ed illuminazione dei locali, consumi idrici, quote per ammortamento di strutture e di impianti fissi, oneri di istruttoria ecc.).

3. Essi non compensano viceversa le spese di custodia e pulizia dei locali che rimarranno a carico del richiedente come meglio ed espressamente specificato al successivo art. 5.

4. Si precisa altresì che per "superficie utilizzata" si deve intendere quella dei locali in cui viene effettivamente svolta la attività con esclusione quindi degli spazi di circolazione (atri, corridoi, scale ecc.) ed accessori (servizi igienici, magazzini e simili).

5. I canoni in parola potranno essere annualmente aggiornati in ragione dell'incremento delle spese gestionali ed amministrative. Alla revisione dei canoni provvede la Giunta Provinciale per quanto di competenza.

6. Per le attività di tipo b) la Provincia potrà - a sua discrezione, ma con motivato provvedimento - stabilire un corrispettivo inferiore a quello risultante dalla applicazione aritmetica dei canoni in precedenza determinati.

7. Per tale tipo di attività la Provincia si riserva la facoltà - a sua discrezione - di stipulare apposite convenzioni che potranno definire anche condizioni diverse dal presente regolamento.

8. Per tutte le attività oggetto del presente regolamento ed aventi particolari finalità di carattere sociale o culturale potrà essere concesso - sempre a discrezione della Provincia e con motivato provvedimento - l'uso gratuito dei locali.

8. Saranno comunque esentate dal pagamento del canone di concessione dei locali le richieste dei Comuni e quelle degli Enti Pubblici od Organismi di cui la Provincia fa parte per norma statutaria qualora presentino iniziative di carattere sociale o culturale.

Art. 5

Oneri di pulizia e custodia - Responsabilità del concessionario

1. Oltre al pagamento del canone di concessione saranno a carico del richiedente gli oneri di custodia durante tutta l'attività e la pulizia dei locali dopo l'uso.

2. A tal fine il richiedente potrà provvedere con personale proprio, con ditte specializzate ovvero potrà richiedere alla scuola nella quale si svolge la attività che alla custodia e/o pulizia dei locali provveda il personale dell'Istituto scolastico medesimo, impegnandosi a pagare direttamente al personale utilizzato, nel rispetto delle norme di legge, le prestazioni extracontrattuali effettuate.

3. Ove l'attività assentita comporti l'utilizzo di materiali di consumo in genere, apparecchiature ed attrezzature scolastiche, il corrispettivo dell'uso sarà determinato direttamente dalla scuola.

4. Rimane inoltre espressamente inteso che il richiedente sarà ritenuto unico responsabile per manomissioni, danni e simili che dovessero verificarsi durante la attività e che pure sotto la sua responsabilità rimarranno gli eventuali incidenti, infortuni ecc. che dovessero occorrere ai partecipanti alla attività, per i quali dunque saranno tenuti indenni sia la Provincia di Ravenna che l'Istituto scolastico interessato.

5. In particolare si stabilisce che la presentazione della richiesta d'uso dei locali sottintende la dichiarazione di aver preso visione dei locali nei quali si dovrà svolgere la attività e di averli ritenuti idonei alla stessa.

Art. 6
Presentazione della domanda

1. La domanda per l'utilizzo dei locali scolastici dovrà essere indirizzata alla Provincia di Ravenna, P.zza dei Caduti per la Libertà 2/4 unitamente ad una dichiarazione con la quale la scuola interessata esprime il proprio assenso allo svolgimento della attività.

2. La domanda dovrà pervenire almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della attività e dovrà espressamente dare atto di avere preso visione del presente Regolamento e di accettarne ogni clausola e condizione.

3. Nel caso in cui si intenda ottenere la concessione gratuita dei locali dovranno essere chiaramente esplicitate le motivazioni in base alle quali il richiedente ritiene di poter ottenere la esenzione dal pagamento del canone.

Art. 7
Rilascio della concessione

1. Le autorizzazioni all'uso dei locali scolastici verranno rilasciate con provvedimento del Presidente della Provincia nel quale saranno indicate la misura e le modalità di pagamento del canone e le eventuali particolari condizioni cui è soggetta la concessione.

2. Per le attività di tipo a) il pagamento del canone dovrà comunque essere effettuato prima dello svolgimento della attività.

3. Per le attività di tipo b) tale pagamento andrà effettuato entro il termine (od i termini) indicati nel provvedimento di concessione.

Art. 8
Condizioni generali e varie

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Regolamento dovrà avvenire nel rispetto di ogni norma di legge applicabile in ragione delle specifiche iniziative.

2. La richiesta di eventuali permessi, autorizzazioni o nulla-osta da parte di Enti od organismi esterni dovrà essere avanzata a cura del promotore della iniziativa che darà altresì comunicazione alla Provincia dell'avvenuto ottenimento degli stessi. La Provincia si riserva di verificare il corretto svolgimento della attività assentita. A tal fine dovrà essere consentito, anche durante lo svolgimento della attività, il pieno accesso al personale provinciale incaricato di controllare il rispetto delle condizioni d'uso dettate nel presente Regolamento o nell'atto di concessione. Analoga possibilità di accesso dovrà essere consentita al personale scolastico per i controlli di competenza.

3. Nelle aule magne e nelle sale riunione in genere non sarà consentita la presenza di persone in numero maggiore di quello dei posti a sedere.

4. Qualora - per circostanze imprevedibili e, comunque, non dipendenti dalla volontà della Provincia - una attività già assentita dovesse essere sospesa, il richiedente - fatto salvo il rimborso del canone versato - non avrà diritto al risarcimento di danni o ad altri compensi.

ALLEGATO A)

*TARIFFARIO DEI CANONI DI CONCESSIONE D'USO DEGLI SPAZI SCOLASTICI PROVINCIALI PER ATTIVITÀ E
MANIFESTAZIONI EXTRASCOLASTICHE*

Il canone per la concessione in uso degli spazi scolastici è determinato come segue:

- a) attività di durata antimeridiana o pomeridiana o serale (durata convenzionale 4 ore): euro 50.00 fino ad una superficie utilizzata di 500 m². All'aumentare della superficie utilizzata dovranno essere corrisposte euro 30.00 ogni ulteriori 500 m² o frazione di essi.
- b) attività di durata giornaliera (durata convenzionale 8 ore): euro 80.00 fino ad una superficie utilizzata di 500 m² più euro 50.00 per i successivi 500 m² o frazione di essi.
- c) attività di durata giornaliera e serale (durata convenzionale 12 ore): euro 100.00 fino ad una superficie utilizzata di 500 m² più euro 70.00 per i successivi 500 m² o frazione di essi.
- d) attività di carattere continuativo: verranno applicati i canoni unitari sopra determinati rapportandoli alle giornate di utilizzazione.

Attività svolte nel periodo 16/4 – 14/10:

- e) attività di durata antimeridiana o pomeridiana o serale (durata convenzione 4 ore): euro 20.00 fino ad una superficie utilizzata da 500 m². All'aumentare della superficie utilizzata dovranno essere corrisposte euro 10.00 ogni ulteriori 500 m² o frazione di essi;
- f) attività di durata giornaliera (durata convenzione 8 ore): euro 30.00 fino ad una superficie utilizzata di 500 m². All'aumentare della superficie utilizzata dovranno essere corrisposte euro 20.00 ogni ulteriori 500m² o frazione di essi;
- g) attività di durata giornaliera e serale (durata convenzione 12 ore): euro 40.00 fino ad una superficie utilizzata di 500 m². All'aumentare della superficie utilizzata dovranno essere corrisposte euro 30.00 ogni ulteriori 500m² o frazione di essi;
- h) attività di carattere continuativo: verranno applicati i canoni unitari sopra determinati rapportandoli alle giornate di utilizzazione